



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n. 12/2009 (prot. 3606 del 6 marzo 2009) (Oggetto : L.r. n. 21/2008. Articoli 4 e 5. Anticipazione di liquidità sulle liste di carico poste in riscossione. Contributi ai soggetti incaricati della riscossione. Aiuti di Stato. Configurabilità. Quesito).

Contributi e Finanziamenti – Legge regionale n. 21/2008 – Art. 4 – Anticipazione di liquidità sulle liste di carico in riscossione – E' riconducibile all'ambito dei rapporti finanziari tra Regione ed enti locali – Non configura un'ipotesi di aiuti di Stato.

Il fondo di rotazione previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2008, e il correlato meccanismo di anticipazione agli enti locali di maggiore liquidità sulle liste di carico in riscossione, vanno ricondotti nell'ambito dei rapporti finanziari tra Regione ed enti locali, ambito non soggetto alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e seguenti del Trattato CE. La predetta anticipazione non configura pertanto un'ipotesi di aiuto di Stato.

Contributi e Finanziamenti – Legge regionale n. 21/2008 – Art. 5 – Contributi ai soggetti incaricati della riscossione – Effettivi beneficiari – Configurabilità di aiuti di Stato – Va esclusa.

Analogamente all'art. 4, anche l'art. 5 della legge regionale n. 21/2008 intende garantire agli enti locali un livello sostenuto di anticipazioni di liquidità sulle liste di carico : l'obiettivo comune viene però perseguito in forme diverse. Infatti, mentre l'art. 4 prevede l'anticipazione diretta in favore degli enti locali, l'art. 5 prevede l'erogazione di contributi in favore dei soggetti incaricati della riscossione. Effettivi beneficiari della misura, tuttavia, sembrano essere gli enti locali più che i soggetti incaricati della riscossione che, solo a fronte di ulteriori anticipazioni di liquidità in favore dei primi, vengono sollevati dal costo relativo agli interessi passivi nei limiti del tasso ufficiale di riferimento e, quindi, senza alcuna sovracompensazione. Ne consegue che i contributi previsti dal citato art. 5, in quanto non idonei a configurare un effettivo vantaggio in favore dei soggetti incaricati della riscossione, non sembrano configurare un'ipotesi di aiuti di Stato.

L.r. 16 dicembre 2009, n. 21, artt. 4 e 5.

